

## **1.1 SCOPO, ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 1**

La SEZIONE LIBERALE RADICALE DI BELLINZONA è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. CCS, la quale raggruppa i cittadini liberali-radicali domiciliati nel Comune di Bellinzona, conformemente allo statuto del PLRT, del quale fa proprio il programma.

### **Art. 2**

La Sezione liberale - radicale di Bellinzona si occupa dell'andamento del Partito nel Comune e verifica che i rappresentanti dello stesso, eletti nel Municipio e nel Consiglio Comunale, abbiano ad uniformare la loro attività politica ai principi liberali e ai bisogni della collettività cittadina cooperando in paritempo con gli organi distrettuali e cantonali.

### **Art. 3**

La Sezione liberale-radical è costituita dalle seguenti sottosezioni :

- Sottosezione di Carasso e Galbisio
- Sottosezione del Centro-Nord
- Sottosezione del Centro-Sud (Franco Zorzi)
- Sottosezione di Daro, Artore e Pedemonte
- Sottosezione di Ravecchia (Luigi Colombi)

Le Sottosezioni hanno uno statuto proprio che deve essere approvato dal Comitato, della Sezione.

Annualmente ogni Sottosezione presenta alla Sezione un rapporto sulla sua attività.

### **Art. 4**

Nella Sezione è costituito un gruppo giovanile. Esso gode d'autonomia organizzativa e operativa.

Nella Sezione possono essere costituiti altri gruppi di associazione di area liberale riconosciute dal partito cantonale.

## **1.2 APPARTENENZA, AMMISSIONI, DIMISSIONI, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Art. 5**

Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone e all'estero. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.

### **Art. 6**

La domanda d'ammissione alla Sezione avviene di regola oralmente. Può anche avvenire per iscritto o su segnalazione di altre Sezioni, in caso di trasferimento di domicilio. L'ammissione significa l'adesione ai principi ed ai postulati del Partito. Equivale all'impegno di rispettare lo statuto, i programmi e le direttive votate dall'Assemblea o da altri organi competenti del Partito. Di regola il pagamento della quota sociale costituisce la conferma dell'ammissione.

### **Art. 7**

Le dimissioni sono presentate nella forma scritta al comitato delle Sottosezioni oppure alla presidenza della Sezione.

### **Art. 8**

Il Comitato è competente per deferire un socio alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli art. 70 e segg. dello statuto cantonale.

## **1.3 ORGANI SEZIONALI**

### **Art. 9**

Gli organi della Sezione sono :

- a) L'ASSEMBLEA
- b) **IL COMITATO**
- c) L'UFFICIO PRESIDENZIALE
- d) LA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Gli organi della Sezione vengono nominati entro la fine di ottobre dell'anno delle elezioni comunali e restano in carica sino alla scadenza del loro periodo di nomina. È promossa negli organi della Sezione la presenza paritaria di uomini e donne.

#### **Art. 10**

L'ASSEMBLEA è l'organo supremo della Sezione. Essa:

- a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Presidente, gli altri membri del Comitato che non sono membri di diritto, i due vice Presidenti, il segretario il cassiere e i membri della commissione di revisione dei conti;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, e un suo supplente nella conferenza dei sindaci
- f) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, tra cui di regola il Presidente della Sezione, in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell'assemblea dei rappresentanti del Distretto, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.

#### **Art. 11**

L'ASSEMBLEA è la riunione degli aderenti al Partito sezionale. Essa è convocata mediante pubblicazione sulla stampa da parte del Comitato con preavviso di almeno 8 giorni e come minimo una volta all'anno nella forma ordinaria. Deve anche essere convocata nella forma straordinaria quando lo richiedono: l'Ufficio Presidenziale cantonale, almeno 50 soci della Sezione; una Sottosezione o il gruppo giovanile. In tutti i casi la convocazione deve indicare le trattande messe all'ordine del giorno. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti emessi.

#### **Art. 12**

Il Comitato è l'organo esecutivo della Sezione di cui coordina l'attività e organizzazione. Si occupa ed esamina i problemi d'interesse rionale, comunale e sovracomunale. E' responsabile per tutte le decisioni e iniziative politiche, in particolare in materia comunale che non sono assegnati dallo statuto all'assemblea. E' l'organo d'informazione e discussione sull'attività politica promovendo pure iniziative di propaganda direttamente o tramite le sue Commissioni.

### **Art. 13**

Il Comitato è composto dai rappresentanti del partito nel Municipio, dal Presidente sezionale, dai due Vice - Presidenti sezionali, dal segretario, dal cassiere, dal capo gruppo del Consiglio comunale, dal Presidente Cantonale e dal Presidente distrettuale se domiciliati a Bellinzona, dai Presidenti delle Sottosezioni, da eventuali rappresentanti del Comune nei consessi politici cantonali e federali, da un rappresentante del gruppo giovanile da un rappresentante per ogni altro gruppo costituito nel Comune di associazioni di area liberale riconosciute dal Partito cantonale e da 10 membri nominati dall'assemblea..

### **Art. 14**

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, di regola una volta al mese. Deve essere convocato su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri o quando un Presidente sottosezionale lo richiede. Delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti emessi poiché sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Periodicamente il Comitato si riunisce congiuntamente con il gruppo del Consiglio Comunale.

### **Art. 15**

Il Comitato organizza e gestisce un segretariato stabile, fissa la sede sociale, costituisce quattro commissioni :

- a) commissione finanziaria, composta di tre membri, tra cui il Cassiere, che vigila sull'andamento finanziario della Sezione. Da scarico del proprio operato al Comitato ;
- b) commissione elettorale, senza limitazione del numero dei membri, che prepara le votazioni e le elezioni ;
- c) commissione comunicazione, senza limitazione del numero dei membri che promuove e cura la comunicazione politica interna ed esterna della Sezione dotandosi di una adeguata organizzazione;
- d) commissione manifestazioni, senza limitazione del numero dei membri, che promuove e cura le manifestazioni politiche e ricreative (in particolare per le famiglie e la terza età), coordinando le attività con la commissione comunicazione.

Il Comitato può costituire altre commissioni speciali. I membri delle commissioni non devono necessariamente appartenere al Comitato sezionale.

### **Art. 16**

L'UFFICIO PRESIDENZIALE è un organo di appoggio al Presidente della Sezione e

ai municipali liberali-radicali. Assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti operativi di direzione della Sezione e nella preparazione delle sedute del Comitato . Cura i rapporti con i municipali nell'esame degli aspetti politici di decisioni di carattere urgente del Municipio. Opera nel rispetto delle competenze e delle responsabilità politiche del Comitato al quale riferisce sulla sua attività.

#### **Art. 17**

L'UFFICIO PRESIDENZIALE è composto dal Presidente della Sezione, dai due Vice-Presidenti, dai municipali liberali-radicali, dal capo del gruppo liberale-radicale del Consiglio Comunale e dai Presidenti delle Sottosezioni.

#### **Art. 18**

La COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI è composta da tre membri che non possono far parte del Comitato ed è nominata dall'Assemblea . Essa riferisce all'Assemblea sul bilancio ed i conti d'esercizio della Sezione che saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

### **1.4 FINANZE**

#### **Art. 19**

La quota sociale, fissata dal comitato, è prelevata dalla Sezione. La Sezione può delegare questo compito alle Sottosezioni che ne facessero richiesta. La delega deve essere concessa dal Comitato .

È esclusa la responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione

#### **Art. 20**

Il finanziamento della Sezione avviene mediante :

- a) il contributo versato dal Comune al Partito ;
- b) il prelevamento di quote sociali da parte della Sezione ai sensi dell'art.19 ;
- c) un contributo delle Sottosezioni, che prelevano direttamente la quota, fissato dal Comitato all'inizio di ogni anno, tenuto conto del fabbisogno finanziario della Sezione e della forza finanziaria delle Sottosezioni;
- d) eventuali altre entrate.

Il Comitato è autorizzato a costituire fondi speciali. Può pure accordare un contributo

straordinario quando una Sottosezione ne facesse richiesta motivata.

## **1.5 DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21**

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero.

### **Art. 22**

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea del 18 giugno 2002; entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato cantonale, avvenuta il .....  
È abrogato lo statuto del 19 febbraio 2001.

Il Presidente in carica

La Segretaria in carica